



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 119 DEL 16/06/2026**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELL'AREA ARGINALE INERBITA POSTA SUL MARGINE NORD DEL PARCO PUBBLICO "PEGASO" - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso che**

- via Nausicaa è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019; e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale;
- Sul margine nord del parco pubblico denominato "Pegaso" è presente una fascia di terreno arginale inerbito, attigua al canale di irrigazione che corre parallelamente a Via Roma Destra;
- Alla suddetta area si accede mediante un varco non regolamentato posto sul margine ovest di Via Nausicaa, in prossimità della sua intersezione con la citata Via Roma Destra;

**Considerato che**

- A causa dell'attuale assenza di idonea segnaletica stradale di divieto, nell'ultimo periodo si è registrata una costante e diffusa sosta irregolare di veicoli a motore sopra la menzionata fascia arginale inerbita;
- Tale pratica determina il danneggiamento del manto erboso, compromettendo il decoro di un'area a verde pubblico integrata nel sistema del Parco "Pegaso";

**Valutato che**

- L'accesso e la manovra dei veicoli in quel comparto presentano un elevato livello di pericolosità per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, determinati dalla stretta vicinanza al ciglio del canale di irrigazione, il quale risulta essere particolarmente profondo e privo di barriere di protezione;
- La commistione tra le manovre dei veicoli in entrata/uscita dal varco e i flussi di traffico afferenti all'intersezione tra Via Nausicaa e Via Roma Destra genera situazioni di potenziale conflitto e pericolo per la circolazione stradale;

**Ritenuto** pertanto necessario e urgente inibire l'accesso, il transito e la sosta a qualsiasi veicolo non autorizzato sull'intera area arginale inerbita in questione, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, prevenire il rischio di caduta dei mezzi nel corso d'acqua adiacente e tutelare l'integrità del patrimonio verde del parco pubblico;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le norme del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

**O R D I N A**

Per i motivi espressi in premessa, con decorrenza dall'installazione della prescritta segnaletica stradale:

1. L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia e dei veicoli ditta incaricati della manutenzione del parco o del canale) sull'area arginale inerbita posta sul margine

nord del Parco “Pegaso”, con segnalazione della inibizione d’accesso sul margine ovest di Via Nausicaa.

2. L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (00:00 - 24:00) CON RIMOZIONE A SPESE DEGLI INADEMPIENTI (ex artt. 7 e 159 del C.d.S.) sull’intera estensione della suddetta area arginale inerbita.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.

All’area Tecnica di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà comunque essere integrata e/o modificata a seguito eventuali modifiche del programma.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.